Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 07/07/2025, riferisce che il 05/08/2021 stipulava con l'intermediario resistente un contratto di "apertura di credito – Bonus Edilizi" ed un "contratto preliminare di cessione del credito d'imposta" per finanziare (ex art. 121 comma 2 del D. L. n. 31 del 19.05.20) la ristrutturazione edilizia di un immobile di sua proprietà, per cui aveva già stipulato il contratto di appalto. L'apertura di credito forniva le risorse per pagare le opere edili, secondo la progressione (primo S.A.L., secondo S.A.L. e l'ultimo SUL) e con analoga progressione la ricorrente si è obbligata a cedere i crediti fiscali maturati alla banca affinché recuperasse le somme erogate con l'apertura di credito. Il 13/10/2021 stipulava il "contratto di cessione del credito d'imposta", col quale la banca si è obbligata ad acquistare il credito d'imposta maturato: al primo S.A.L. (per € 74.213,00), al secondo S.A.L. (per € 74.213,00) ed al S.U.L. (per € 98.950,96); quindi per un importo massimo di € 247.376.96. La ricorrente ha attivato la procedura di rilascio della certificazione e del visto di conformità, ottenendo il riconoscimento dei crediti d'imposta ceduti all'intermediario resistente. Tuttavia, l'esposizione debitoria del conto corrente tecnico (utilizzato per i precedenti 2 S.A.L. portati a termine) non è stata saldata con la cessione dei crediti d'imposta maturati per il S.U.L., perché il visto di conformità è stato riconosciuto soltanto per un "totale complessivo" ammesso di € 1.565,00 (anziché € 45.521,72) e quindi con una detrazione al 110% di soli € 1.722,00 (anziché € 50.073,89). Lo studio legale tributario incaricato per il visto di conformità, infatti, comunicava che, ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 8 Agosto 2022, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti

possono essere sostenute nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori. Il consulente incaricato dalla banca, arch. ***, ha subordinato il pagamento delle fatture dell'ultimo S.U.L. alla presentazione della fine lavori, ma ha dolosamente violato le determinazioni dell'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento dei crediti d'imposta. In diritto, sostiene che l'intermediario era consapevole sin dalla sottoscrizione dei contratti che il finanziamento contratto dalla ricorrente (per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà) sarebbe stato rimborsato con la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti (ex art. 121 comma 1b del D. L. n. 31 del 19.05.20). La richiesta di rientro dall'esposizione del c/c tecnico trasmessa dalla dipendente della banca è stata formulata in mala fede, ossia nella consapevolezza che l'esposizione del c/c tecnico con apertura di credito (concessa alla ricorrente) si è determinata per effetto di previsioni contrattuali contrarie alle determinazioni dell'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento dei crediti d'imposta. Il visto di conformità è stato riconosciuto solo per un "totale complessivo" ammesso di € 1.565,00 (e non € 45.521,72) e con una detrazione al 110% pari a soli € 1.722,00 (anziché € 50.073,89), a causa della colpa grave della dipendente, che ha eseguito il pagamento dopo che è stata presentata la dichiarazione di fine lavori, e del consulente, che ha subordinato l'autorizzazione al pagamento delle fatture dell'ultimo S.U.L. (per € 45.521,72) alla presentazione della fine lavori contravvenendo a quanto prescritto dall'Agenzia delle Entrate. Costoro, hanno irrimediabilmente precluso alla ricorrente ogni possibilità di vedersi riconosciuto il credito d'imposta delle fatture dell'ultimo S.U.L., la quale quindi ha subito un danno emergente pari ad € 43.956,72 (differenza tra credito ammesso di € 1.565,00 ed importo delle fatture del SUL € 45.521,72) ed un lucro cessante di € 4.395,17 (differenza tra € 43.956,72 ed il suo 110% non riconosciuto di € 48.346,87).

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, in quanto la richiesta della ricorrente non solo implica o presuppone lo scrutinio o l'applicazione di norme tributarie ma, in esito a queste attività, l'Arbitro dovrebbe emettere una condanna nei confronti dell'intermediario per la mancata certificazione di alcune spese relative agli interventi edilizi, oggetto di cessione, ai fini dell'applicazione del Superbonus. Inoltre, l'intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non solo è estraneo all'originario rapporto contrattuale sottoscritto tra cliente e soggetto abilitato (società di consulenza) alla certificazione del credito di imposta, ma non può ex lege farne parte in quanto le attività di apposizione del Visto di Conformità e Comunicazione Telematica della cessione dei crediti all'Agenzia delle Entrate sono attribuite a specifici soggetti elencati dalla normativa in materia, tra i quali non sono inclusi gli Istituti di Credito. Nel merito, precisa ed eccepisce che per la realizzazione degli interventi oggetto di cessione, la cliente ha chiesto e la Banca ha concesso un'apertura di credito accordata il 05/06/2021, per un importo pari ad € 225.000,00, insistente sul conto corrente dedicato Superbonus L. 77/2020 nr. 43968/18, intestato alla ricorrente. Nel contratto era previsto che "ove per qualsivoglia motivo il Credito d'imposta non dovesse venire a esistenza entro la data di scadenza finale del presente contratto (ndr. 15/01/2023), il Cliente avrà l'obbligo di rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto ai sensi del presente Contratto". Non trova riscontro, pertanto, quanto affermato dalla parte ricorrente in merito alle modalità di rimborso dell'apertura di credito concessa. La ricorrente ben conosceva le condizioni sospensive presenti sia nel contratto di apertura di credito che nel preliminare di cessione e nel contratto di cessione del credito. L'esclusione di un importo dalla fruizione del beneficio fiscale attiene a competenze esclusive del soggetto certificatore del credito fiscale c.d. "superbonus 110%", incaricato dalla parte ricorrente; se oggetto della cessione del credito Sal Finale fossero stati interventi edilizi che la normativa tributaria avesse classificato come "trainanti", la Banca avrebbe provveduto all'accredito dell'importo certificato dal Visto di Conformità emesso ed esteso a tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi commissionati dalla ricorrente, come accaduto per i Sal precedenti.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Conclude dunque l'intermediario chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o irricevibile o, in subordine, che venga respinto in quanto infondato in fatto ed in diritto.

In sede di repliche parte ricorrente eccepisce che il ricorso non sottopone ad ABF questioni di natura tributaria, bensì la questione dell'inadempiente esecuzione dei contratti di apertura di credito e di cessione crediti, provocati da colpa grave della funzionaria e del consulente della banca; il ricorso documenta che tali soggetti hanno imposto la posticipazione del finanziamento delle fatture dell'ultimo S.A.L., rispetto alla chiusura di fine lavori, senza che tale decisione fosse giustificata da una prescrizione di terzi. La banca produce un unico documento con cui sostiene che il danno patrimoniale sarebbe stato provocato dallo studio di certificazione, responsabile di aver riconosciuto un credito di soli € 1.772,00 anche se documenta che la ricorrente ha correttamente "caricato" sul portale tutte le fatture dell'ultimo S.A.L. Eccepisce dunque di aver assunto un comportamento coerente alla determinazione autonoma degli addetti della banca, i quali hanno l'esclusiva responsabilità di averle imposto la posticipazione del finanziamento delle fatture dell'ultimo S.A.L. rispetto alla chiusura di fine lavori. Insiste dunque la ricorrente per l'accoglimento del ricorso.

In sede di controrepliche, l'intermediario ribadisce le precedenti eccezioni di rito e di merito, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario convenuto eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, il quale sarebbe chiamato a sindacare la condotta della banca per la mancata certificazione di alcune spese relative agli interventi edilizi ai fini della fruibilità del beneficio fiscale di cui al D.L. n. 31/2020 (c.d. Superbonus 110).

La doglianza della ricorrente, dunque, atterrebbe proprio alla verifica dei presupposti fiscali del credito d'imposta, implicando, di fatto, l'applicazione e l'interpretazione della normativa tributaria.

Il problema della competenza per materia dell'Arbitro per controversie analoghe alla presente è stato esaminato dal Collegio di Coordinamento, intervenuto a composizione di un contrasto insorto tra i Collegi territoriali.

Con decisione n. 9642/22 si è statuito che "*la condotta dell'intermediario possa essere sindacabile davanti all'ABF quando concerna, non già la formazione ed il riconoscimento del credito d'imposta (di cui resta vero che è una norma tributaria che ne disciplina la formazione e ne facultizza anche la relativa e successiva cessione, ma così potendo operare, in effetti, tale normativa quale mero presupposto che può anche non essere messo in discussione fra le parti in un giudizio innanzi all'ABF, nel caso quest'ultimo verta su contestazioni di altro genere rispetto alle quali la natura del credito risulti irrilevante), ma vicende attuative (al di fuori dei contenuti o anche successive alla stipulazione della cessione, e perciò – e in ogni caso – a valle della disponibilità dei già maturati crediti oggetto) del negozio di cessione, dove, in ragione della qualità del cessionario, non paiono venire in rilievo ragioni per declinare radicalmente la competenza dell'ABF*"

Tutto ciò premesso, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: "*La circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell'ABF. Resta ferma l'incompetenza ratione materiae dell'Arbitro se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie, come, ad*

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d'imposta".

Posto il principio di diritto richiamato, ne consegue che, con riferimento al ricorso in esame, poiché per lo scrutinio delle questioni sollevate dalla ricorrente vengono precipuamente in rilievo proprio questioni attinenti alla procedura di ottenimento ed alla maturazione del credito d'imposta, il Collegio deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, restando preclusa all'ABF ogni valutazione sulla corretta interpretazione o applicazione di norme tributarie (*cfr*. in un caso analogo a quello di specie Collegio di Bologna decisione 11413/2024).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE